

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.



**ARVAL**  
**BNP PARIBAS GROUP**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. 231/2001**

**ESTRATTO**

**PARTE GENERALE**

**PARTE SPECIALE**

**PARTE SPECIALE 1**

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

**PARTE SPECIALE 2**

Reati societari

**PARTE SPECIALE 3**

Reati contro la Fede Pubblica

**PARTE SPECIALE 4**

Reati finanziari

**PARTE SPECIALE 5**

Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

**PARTE SPECIALE 6**

Reati contro la personalità individuale, contro la vita e contro l'incolumità individuale

**PARTE SPECIALE 7**

Reati transnazionali

**PARTE SPECIALE 8**

Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

**PARTE SPECIALE 9**

Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza  
illecita

**PARTE SPECIALE 10**

Reati informatici

## SOMMARIO

<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>7</b>
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante	7
2. Modello e Codice Etico	10
3. Il Modello Arval	10
3.1. La costruzione del Modello Arval.....	10
3.2. La struttura del Modello Arval .....	10
3.3. La funzione del Modello .....	11
3.4. L'adozione del Modello Arval e sue successive modifiche .....	11
4. I Processi Sensibili di Arval	11
5. L'Organismo interno di Vigilanza (Compliance Officer o "CO")	13
5.1. Identificazione, nomina e revoca dell'organismo interno di vigilanza .....	13
5.2. Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza .....	16
5.3. Flussi informativi verso il CO: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie .....	18
6. La gestione delle risorse economiche e finanziarie	19
7. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	19
7.1. Informazione ai Consulenti e ai <i>Partner</i> .....	19
7.2. Informazione successiva a modifiche e integrazioni del Modello.....	19
8. Sistema disciplinare	20
8.1. Funzione del sistema disciplinare.....	20
8.2. Misure nei confronti dei Consulenti e dei <i>Partner</i> .....	20
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>20</b>
1. I principi generali	20
2. Le regole generali	21
<b>PARTE SPECIALE 1 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.....</b>	<b>23</b>
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio	23
2. Cosa si intende per "Pubblica Amministrazione"	25
3. Regole generali	26
3.1. Principi generali di comportamento .....	26
4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	27
4.1. Gestione dei rapporti con procacciatori d'affari, agenti o rappresentanti.....	27
4.2. Gestione del canale di vendita "pubblico" (gare per la stipula di contratti con la P.A.) .....	28
4.3. Gestione delle ispezioni e degli accertamenti.....	29
4.4. Gestione delle vendite relative al parco auto usate .....	29
4.5. Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, donazioni .....	30

4.6. Gestione di patrocini e sponsorizzazioni .....	30
4.7. Gestione dei sinistri .....	30
4.8. Principi di riferimento comuni ad altri Processi Sensibili .....	30
<b>PARTE SPECIALE 2 - Reati societari .....</b>	<b>31</b>
1. Le fattispecie dei reati societari .....	31
2. Regole generali .....	33
2.1. Principi generali di comportamento .....	33
3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali .....	34
3.1. Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (in particolare, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione) .....	34
3.2. Predisposizione dei prospetti informativi .....	35
3.3. Gestione dei rapporti con la Società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arval .....	36
3.4. Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive) .....	36
3.5. Operazioni relative al capitale sociale .....	36
3.6. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse. ....	36
<b>PARTE SPECIALE 3 - Reati contro la Fede Pubblica .....</b>	<b>37</b>
1. Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica .....	37
<b>PARTE SPECIALE 4 - Reati finanziari .....</b>	<b>38</b>
1. Le fattispecie dei reati finanziari .....	38
<b>PARTE SPECIALE 5 - Reati aventi finalità di terrorismo o     eversione dell'ordine democratico .....</b>	<b>38</b>
1. Le fattispecie dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico .....	39
2. Regole generali .....	40
2.1. Principi generali di comportamento .....	40
3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali .....	41
3.1. Gestione della promozione e del finanziamento di associazioni senza scopo di lucro.....	41
<b>PARTE SPECIALE 6 - Reati contro la personalità individuale,     contro la vita e contro l'incolumità individuale .....</b>	<b>41</b>
1. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale .....	41
<b>PARTE SPECIALE 7 - Reati transnazionali .....</b>	<b>42</b>
1. Le fattispecie dei reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006 ) .....	42
2. Regole generali .....	44

2.1. Principi generali di comportamento .....	44
3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	45
3.1. Gestione delle vendite, anche on.line, relative al parco auto usate e/o incidentate .....	45
3.2. Manutenzione delle auto noleggiate.....	45
3.3. Monitoraggio delle operazioni sospette .....	46
3.4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere .....	46
<b>PARTE SPECIALE 8 - Reati per violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro .....</b>	<b>46</b>
1. Le fattispecie dei reati.	46
2. Regole generali	47
2.1. Principi generali di comportamento .....	47
3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	48
3.1. Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL).....	48
3.2. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati di lesioni gravi e omicidio colposo a danno dei lavoratori in genere .....	49
<b>PARTE SPECIALE 9 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....</b>	<b>50</b>
1. Le fattispecie dei reati.	50
2. Regole generali	50
2.1. Principi generali di comportamento .....	50
3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	51
3.1. Gestione delle vendite e degli acquisti, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate .....	51
3.2. Manutenzione delle auto noleggiate.....	51
3.3. Monitoraggio delle operazioni sospette .....	51
<b>PARTE SPECIALE 10 - Reati Informatici .....</b>	<b>52</b>
1. Le fattispecie dei reati informatici.	52
2. Regole generali	53
2.1 Principi generali di comportamento .....	53
3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali	54
3.1 gestione di accessi, account e profili.....	54
3.2 gestione delle reti di comunicazioni.....	55
5.3 gestione dei sistemi hardware .....	56
5.4 gestione dei sistemi software .....	56
5.5 gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT.....	56

## DEFINIZIONI

- “**Arval**”: Arval Service Lease Italia S.p.A.
- “**Codice Etico**”: codice etico adottato da Arval con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione;
- “**Compliance Officer**” o “**CO**”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “**Consulenti**”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Arval sulla base di un mandato o di altro rapporto di consulenza o collaborazione;
- “**Dipendenti**”: tutti i Dipendenti di Arval (compresi i dirigenti);
- “**D.Lgs. 231/01**”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “**Gruppo**”: Arval S.A. e le Società da essa controllate, inclusa Arval Service Lease Italia S.p.A.
- “**Linee Guida**”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 approvate da Confindustria e relative integrazioni;
- “**Modelli**” o “**Modello**”: i Modelli o il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/01;
- “**Operazione Sensibile**”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria;
- “**Organi Sociali**”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Arval;
- “**P.A.**”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- “**Partner**”: controparti contrattuali di Arval, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “**Processi Sensibili**”: attività di Arval nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “**Reati**”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01 (ivi inclusi i reati che vi saranno eventualmente inclusi in futuro);
- “**Regole e Principi Generali**”: le regole ed i principi generali di cui al Modello.

# PARTE GENERALE

## 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

Il D. Lgs. 231/01, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità denominata come "amministrativa" degli enti - ma la cui natura può dirsi propriamente penale - per alcuni specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da:

- (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti in posizione apicale");
- (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

e, infine, da:

- (iii) consulenti.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Sino all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava la società indenne da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l'eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolubilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 codice penale). La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/01 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria nonché la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive che vanno dal divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo di tre mesi sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le categorie di reati contemplate dal D. Lgs. 231/01 sono le seguenti:

1. **Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio:** malversazione a danno dello stato (art. 316-*bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-*ter* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-*bis* c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); frode informatica in

danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

2. **Reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); falsità; nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); impedito controllo (2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); formazione fittizia del capitale (2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-*bis* c.c.).
3. **Reati contro la fede pubblica:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
4. **Reati finanziari:** abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-*bis* TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-*ter* TUF).
5. **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico:** tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
6. **Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale:** riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
7. **Reati transnazionali** (quando siano coinvolti gruppi criminali organizzati e il reato abbia riflessi su più Stati): associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/73); associazione finalizzata al traffico illecito

di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, *3-bis*, *3-ter* e 5, D. Lgs. 286/98);

8. **Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:** lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) omicidio colposo (art. 589 c.p.)
9. **Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:** ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
10. **Reati informatici:** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635 *quater* c.p.); fatti diretti al danneggiamento e/o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità (artt. 635-*ter* e 635 *quinquies* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.c.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.); falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 prevede, tuttavia, che l'ente sia esonerato dalla responsabilità in questione qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I suddetti modelli organizzativi devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività della società nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati (c.d. "mappatura dei rischi");
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Tali modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Al riguardo, essendo Arval membro di

Confindustria, nella predisposizione del proprio Modello, si è ispirata alle Linee Guida da quest'ultima emanate.

## 2. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico di Arval, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D. Lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che Arval - in linea con i principi e i valori fondamentali del Gruppo - riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01.

## 3. Il Modello Arval

### 3.1. La costruzione del Modello Arval

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 231/01, Arval ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto; in particolare la Società ha deliberato di predisporre un documento contenente un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'ente e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi, ispirandosi oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida e alle politiche di Gruppo. Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Arval ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

### 3.2. La struttura del Modello Arval

Il Modello adottato da Arval è costituito da una "PARTE GENERALE" e da una "PARTE SPECIALE"; quest'ultima reca i principi e le regole generali ai quali Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* devono conformare la condotta della propria attività.

Sono state, inoltre, predisposte singole "PARTI SPECIALI" appositamente dedicate alle diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01:

La PARTE SPECIALE 1, denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 2, denominata "Reati Societari", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 3, denominata "Reati contro la fede pubblica", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 4, denominata "Reati Finanziari", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 5, denominata "Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 6, denominata "Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*quater. 1* e dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 7, denominata "Reati transnazionali", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dalla L. 146/06.

La PARTE SPECIALE 8, denominata "Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 9, denominata "Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE 10, denominata "Reati Informatici", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/01.

### **3.3. La funzione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello potrà consentire non solo di richiedere l'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01, ma migliorare lo stesso sistema di *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo con il precipuo obiettivo di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

### **3.4. L'adozione del Modello Arval e sue successive modifiche**

Arval, in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato il Modello ex art. 6 del D. Lgs. 231/01 e istituito il proprio organismo di vigilanza con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Modello è oggetto di aggiornamento periodico.

## **4. I Processi Sensibili di Arval**

Dall'analisi dei rischi condotta da Arval ai fini del D. Lgs. 231/01 è emerso che i

Processi Sensibili -allo stato- riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- d) reati transnazionali;
- e) i reati per violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, dei reati finanziari, nonché dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, nella realtà aziendale di Arval i Processi Sensibili risultano principalmente i seguenti:

a) **nei rapporti con la P.A.**

- gestione del canale di vendita "pubblico", ossia delle gare per la stipulazione di contratti di noleggio di autoveicoli a lungo termine ad enti della P.A. e - in particolare - gestione dei contatti diretti con esponenti della P.A. e dei bandi di gara;
- gestione delle ispezioni e degli accertamenti (ad es., della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro e delle ASL competenti, dei Vigili del Fuoco);
- gestione delle vendite relative al parco auto usate;
- gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, donazioni;
- gestione dei rapporti con procacciatori di affari;
- gestione di patrocini e sponsorizzazioni;
- gestione sinistri.

b) **reati societari**

- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con la Società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arval;
- gestione e comunicazione di notizie/dati diretti alla Società controllante e suscettibili di confluire in comunicazioni relative al Gruppo (comunicati "price sensitive");
- acquisto e vendita di beni e servizi fra Società del Gruppo.

c) **reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**

- gestione della promozione e del finanziamento di associazioni senza scopo di lucro.

d) **reati transnazionali**

- gestione delle vendite, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate;
- manutenzione delle auto noleggiate;
- monitoraggio delle operazioni sospette.
- e) **reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**
  - considerato la natura colposa dei delitti in parola, il rischi di coinvolgimento nella responsabilità da parte di Arval è ravvisabile in generale nell'inadempimento (o nell'adempimento non adeguato) degli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008.
- f) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
  - gestione degli acquisti e delle vendite, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate;
  - manutenzione delle auto noleggiate;
  - monitoraggio delle operazioni sospette.
- g) **reati informatici**
  - gestione di accessi, account e profili;
  - gestione delle reti di telecomunicazioni;
  - gestione dei sistemi hardware;
  - gestione dei sistemi software;
  - gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT.

## 5. L'Organismo interno di Vigilanza (Compliance Officer o "CO")

### 5.1. Identificazione, nomina e revoca dell'organismo interno di vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/01, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b). Le Linee Guida e la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. 231/01 suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe, nonché dal Collegio Sindacale, caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia;
- (ii) indipendenza;
- (iii) professionalità;
- (iv) continuità di azione.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di CO, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere

utilizzate:

➤ in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);

o, ancora,

➤ correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;

➤ *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

Quanto all'autonomia e all'indipendenza, è evidente che tali requisiti comportano:

(i) l'inserimento del CO in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale;

(ii) l'assenza, in capo al CO, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le Linee Guida indicano nella funzione di vigilanza sul complessivo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (del quale il Modello è una parte), ossia nella funzione di *Internal Auditing* - se ben posizionata e strutturata - la funzione più idonea a svolgere i compiti di CO, soprattutto nel caso in cui l'*Internal Auditor* (I.A.) risulti già esistente ed operante presso la Società. A questa funzione viene già attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo - anche quello di verificare l'esistenza ed il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione dell'ambiente ed in materia di *privacy*, nonché di compiere verifiche in ordine ai comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni operative in questi ambiti e che attengono, quindi, in senso lato, anche all'etica individuale ed aziendale.

Con riferimento all'attività di tipo ispettivo che la vigilanza sul Modello comporta (c.d. *compliance* e *fraud auditing*), deve essere stabilito anche un canale di comunicazione o una linea di riporto verso il Consiglio di Amministrazione. È stato infatti sottolineato che l'autonomia presuppone *un'indipendenza funzionale* dal vertice della struttura, che non è, peraltro, incompatibile con la *dipendenza gerarchica* dall'alta direzione (così Circolare Assonime n. 68 del 19 novembre 2002, 9). La funzione, dunque, continuerebbe ad operare quale I.A. alle dipendenze del superiore gerarchico, ferma restando l'indipendenza funzionale - quale CO - al fine di garantire autonomia ed effettività del proprio operato.

Tuttavia, la giurisprudenza sino ad ora edita propende fermamente, soprattutto per realtà dimensionalmente medio-grandi come Arval, per la composizione plurisoggettiva poichè la collegialità può meglio garantire quell'autonomia che è requisito imprescindibile del CO ed inoltre rende possibile una dialettica interna, presupposto distintivo per decisioni meditate e consapevoli.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di Arval ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo al CO, il relativo incarico è stato affidato ad un organo a composizione collegiale, creato *ad hoc*, formato dal Responsabile della funzione di Conformità (dicitura con la quale è individuata la funzione *Internal*

*Auditing* di Arval), da un Consigliere di Amministrazione privo di deleghe e da un Consulente esterno.

Si ritiene, infatti, che un organismo a composizione mista possa garantire al meglio il rispetto di tutti i requisiti dettati dalla normativa in questione; in particolare, la presenza di un componente esterno, per definizione non coinvolto in nessuna attività operativa dell'Azienda ed estraneo alla logica ed alle eventuali pressioni dell'organo societario, è generalmente in grado di assicurare in modo soddisfacente l'autonomia richiesta dal Decreto, mentre la presenza di due membri interni è stata ritenuta utile al fine di mettere a disposizione del CO specifiche competenze tecniche, unitamente all'indispensabile conoscenza della realtà aziendale, che è *conditio sine qua non* per l'efficace azione del CO medesimo.

Quanto al potere di nomina e di revoca del CO esso non può che competere al Consiglio di Amministrazione. Al fine di tutelare il CO dal rischio di una sua rimozione ingiustificata e allo scopo pertanto di garantirne la stabilità, l'eventuale revoca degli specifici poteri dei componenti del CO, e l'attribuzione di tali poteri ad altri soggetti, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca del CO dovrà intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente del CO inidoneo a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi;
- b) le dimissioni o il licenziamento del componente cui è affidata la funzione di CO per motivi non attinenti l'esercizio della funzione di CO, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti che sono propri del CO;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri del componente del CO;
- d) l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte del componente del CO, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento".

Allo stesso modo, costituirebbero cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

1. l'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver personalmente commesso uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/01;

ovvero:

2. l'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il CO di Arval si può avvalere del supporto delle altre funzioni interne qualora necessario od opportuno. Mediante apposite comunicazioni organizzative interne sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto *staff* dedicato, le risorse utilizzate, il ruolo e le responsabilità

specifiche alle stesse conferite da parte del CO. Il CO, inoltre, è stato dotato dal Consiglio di Amministrazione di risorse - in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidati ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Le risorse, nei limiti indicati nella delibera di nomina, potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie di CO, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del budget annuale.

## 5.2. Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza

Al CO è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei *Partner*;
- B. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, al CO sono altresì affidati i compiti di seguito elencati.

- Attuare le procedure di controllo previste dal Modello.
- Condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili.
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Arval, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati.
- Coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 7).
- Coordinarsi con il Responsabile Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/01.
- Predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione Risorse Umane, lo spazio nell'Intranet del Gruppo contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/01 e al Modello.
- Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto

del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo § 4.3).

- Coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, il CO ha libero accesso alla documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
  - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Arval al rischio di commissione di uno dei Reati;
  - b) sui rapporti con i Consulenti e con i *Partner*, nonché con la Società di revisione, che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili;
  - c) sulle operazioni straordinarie della Società. A tale proposito, si noti come, sebbene il bilancio d'esercizio sia sottoposto a certificazione volontaria, il CO dovrà comunque vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, anche con riferimento ai reati societari connessi alla redazione del bilancio. I controlli dei revisori esterni, infatti, non rendono superflua l'azione del CO che dovrà provvedere a controlli specifici sull'operato del revisore, a salvaguardia, in particolare, del requisito dell'indipendenza del revisore stesso.
- Interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione Affari Legali) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative.
- Coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello.
- Attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (ad esempio, con la funzione Affari Legali per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire Arval dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari).
- Indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Oltre all'attività di vigilanza che il CO svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso CO periodicamente effettua specifiche verifiche sulla capacità in astratto del Modello di prevenire i Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto di soggetti terzi). Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Arval in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal CO, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa, con verifiche a campione. Le verifiche sono

condotte dal CO che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie. Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo, il CO esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività del CO hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

A tal fine (oltre alla dettagliata disciplina della revoca del CO, di cui al precedente § 4.1), il Consiglio di Amministrazione sarà adeguatamente informato dal Direttore Generale di ogni intervento organizzativo riguardante la persona del CO e ne verificherà la coerenza con le politiche interne aziendali.

### **5.3. Flussi informativi verso il CO: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie**

Il CO deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, della Società di revisione, dei Consulenti e dei *Partner* in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Arval ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce al CO. I Consulenti e i *Partner*, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Arval, effettuano la segnalazione direttamente al CO;
- il CO valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse al CO le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

## **6. La gestione delle risorse economiche e finanziarie**

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (in entrata e in uscita) di Arval sono fondati sui seguenti elementi:

1. una procedura che definisce i principi generali del processo di conferimento dei poteri di firma e regola le modalità di richiesta, aggiornamento, revoca ed utilizzo dei poteri di firma;
2. un insieme di procedure che regolano il ciclo finanziario attivo e passivo;
3. un'organizzazione aziendale fondata sul principio della separazione dei compiti;
4. un processo di budget per il presidio degli investimenti e dei costi, fondato su specifici meccanismi di autorizzazione e di controllo.

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo monitora le procedure di trasparenza e di controllo nella formazione di provviste economiche e finanziarie e nei meccanismi di pagamento, onde impedire in ogni modo la creazione di c.d. "fondi occulti". Il CO può richiedere integrazioni e modifiche ai suddetti elementi ove ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

## **7. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Arval garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute da parte di tutti i destinatari dello stesso.

### **7.1. Informazione ai Consulenti e ai *Partner***

I Consulenti ed i *Partner* devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Arval che il loro comportamento sia conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01.

### **7.2. Informazione successiva a modifiche e integrazioni del Modello**

Sempre ai fini dell'efficacia del presente Modello, è, altresì necessario che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti ed i *Partner* siano tempestivamente informati circa modifiche e/o integrazioni del presente Modello. Pertanto, in caso di modifiche e/o integrazioni del presente Modello, il CO, in collaborazione con il Responsabile Risorse Umane e con i Responsabili delle altre funzioni di volta in volta

coinvolte nella applicazione del Modello, dovrà adoperarsi per comunicare ai soggetti sopra indicati l'adozione della versione aggiornata del Modello, sin dal momento dell'adozione medesima.

## 8. Sistema disciplinare

### 8.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza del CO ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01.

### 8.2. Misure nei confronti dei Consulenti e dei *Partner*

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei *Partner* delle regole di cui al Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti secondo quanto stabilito nella PARTE SPECIALE 1 del Modello. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

## PARTE SPECIALE

### 1. I principi generali

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Parti Speciali appositamente dedicate a ciascuna categoria di reati, i Dipendenti, gli Organi Sociali i Consulenti e i *Partner* (qui di seguito, per brevità, semplicemente "Destinatari del Modello"), devono **conformare la condotta della propria attività ai seguenti principi:**

- **correttezza** della gestione delle operazioni, completezza e trasparenza delle relative informazioni, legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- **imparzialità**, ossia prevenire di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali;
- **riservatezza**, ossia mantenere riservati i dati e le informazioni del sistema informativo trattati in esecuzione dell'attività svolta, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Arval, dal canto suo, si impegna a:

- a. valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali dei Dipendenti;
- b. assicurare l'integrità fisica e morale dei Dipendenti attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- c. evitare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- d. operare nella gestione dell'azienda con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- e. garantire l'allineamento continuo all'evoluzione tecnologica per conseguire i più elevati standard di qualità e dei servizi/prodotti forniti;
- f. individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

L'azione di Arval è, comunque, sempre e costantemente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Arval potrà giustificare comportamenti contrari. Arval ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che prestano attività lavorativa in Arval, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, Arval ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

## **2. Le regole generali**

### **Rispetto delle leggi**

I destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono. Nessun destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

### **Conflitto di interessi**

I destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari

con loro;

- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare il CO, deve valutare e garantire che, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

### **Riservatezza**

La politica di privacy a cui si attiene la Società nel trattamento dei dati personali è fondata sui seguenti principi:

**RESPONSABILITÀ:** il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'organizzazione aziendale;

**TRASPARENZA:** i dati personali sono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla politica di Privacy adottata dalla Società, che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato;

**LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA:** i dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

**FINALITÀ DELL'UTILIZZO:** le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

**VERIFICABILITÀ E QUALITÀ:** i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché controllarne la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

**SICUREZZA:** i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

### **Comunicazioni all'esterno**

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali. Nessun destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività aziendali.

### **Tutela dei beni aziendali**

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni dei beni stessi.

### Regali e benefici

Nessun destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a Dipendenti o collaboratori di Società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni. Nessun destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società. Quanto sopra vale nei rapporti con persone, Società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero. In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, nel rispetto dei limiti di valore previsti da apposita procedura purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale. È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

---

## **PARTE SPECIALE 1 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio**

### **1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio**

(Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contemplati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 ed in particolare:

#### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea, o da altro ente pubblico per uno specifico fine e/o attività, non si proceda all'utilizzo delle somme percepite per tale specifico fine.

#### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o non veritieri o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente alla fattispecie di cui al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso effettivo delle erogazioni e/o del finanziamento, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento di tali somme.

#### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato

di un pubblico servizio, abusando della propria posizione o dei propri poteri, costringa taluno a procurare o promettere, a lui o ad altri, denaro o altre utilità non dovute.

**Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 318-319-319-bis e 320 c.p.)**

Le fattispecie di reato di cui agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p. si realizzano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altri vantaggi, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiutino l'indebita offerta di denaro o altra utilità.

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui i fatti che integrano corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Questo articolo prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri degli organi della Comunità Europea;
- ai funzionari e agli agenti della Comunità Europea;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Per quanto, invece, riguarda le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, esse si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente paragrafo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per sé o altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Il reato di frode informatica si avvicina al reato di truffa, dal quale si differenzia tra l'altro perché l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema ovvero dati informatici attraverso la loro manipolazione.

## **2. Cosa si intende per "Pubblica Amministrazione"**

Per "Pubblica Amministrazione", si intendono tutti i soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative, amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle *Authorities*, dell'*Antitrust*, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e le attività volte a garantire i diritti alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati,

che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali **soggetti della Pubblica Amministrazione**, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo);
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAL; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

### 3. Regole generali

#### 3.1. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali e i Dipendenti di Arval - in via diretta - ed i Consulenti e *Partner* commerciali - in forza di apposite clausole contrattuali - sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio ad Arval. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte del CO (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica *policy*);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es., concessione di autoveicoli in comodato, concessioni in uso gratuito di accessori per autoveicoli come navigatori satellitari o impianti *hi-fi*, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al CO;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

#### **4. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 3 oltre alle regole e principi generali già contenuti nella PARTE GENERALE del Modello, devono rispettarsi anche i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche, qui di seguito descritti con riferimento ai singoli Processi Sensibili.

##### **4.1. Gestione dei rapporti con procacciatori d'affari, agenti o**

## rappresentanti

Nell'ambito dell'area aziendale che si occupa dell'attività di "Sviluppo Business", la gestione dei rapporti con i procuratori d'affari (o comunque con coloro che svolgono attività in senso lato di promozione d'affari e/o ricerca di nuovi clienti a favore di Arval) deve conformarsi a specifiche procedure che:

- disciplinano le modalità di esame e selezione degli agenti e procuratori d'affari verificando l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e della ricorrenza dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, tra cui l'adesione al Codice Etico di Arval;
- prevedono la formalizzazione dell'incarico ed il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la Società dinanzi alla P.A. nella quale sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;
- definiscono criteri per la determinazione dei compensi provvigionali e dei premi spettanti ai procuratori o agenti in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e la corresponsione dei rimborsi spese a fronte della presentazione di idonea documentazione di supporto;
- prevedono la predisposizione di *report* periodici di valutazione degli agenti o procuratori d'affari, destinati al Direttore Generale, cui contribuiscono i Responsabili delle funzioni coinvolte mediante meccanismi volti a consentire la tracciabilità delle valutazioni provenienti da ogni singola funzione;
- stabiliscono l'obbligo di rendiconti periodici, ove applicabili, dell'attività svolta.

### 4.2. Gestione del canale di vendita "pubblico" (gare per la stipula di contratti con la P.A.)

Devono essere predisposte specifiche procedure che:

- definiscono con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti iniziali con la P.A., prevedendo controlli relativi agli scambi di informazioni posti in essere con la P.A.;
- contemplano specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte e prevedono la sottoposizione preventiva del bando di gara all'esame della funzione Affari Legali;
- individuano la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscono specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta al Comitato di Direzione;
- contemplano la separazione delle funzioni titolari delle attività di predisposizione dell'offerta commerciale e di presentazione dell'offerta, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile del contratto attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che

- inseriscono i dati relativi agli ordini nel sistema;
- definiscono i criteri di scelta dei fornitori della rete Arval cui assegnare l'ordine di acquisto;
  - definiscono con chiarezza e precisione i criteri dell'eventuale acquisto del parco auto già di proprietà del cliente, individuando le funzioni responsabili del contratto e del controllo della sua esecuzione predisponendo un sistema di monitoraggio della congruità del valore e delle condizioni applicate ;
  - definiscono con chiarezza i criteri per la concessione degli autoveicoli in comodato, prevedendo la compilazione di appositi *report* periodici, destinati al Direttore Generale;
  - disciplinano i criteri e le modalità di gestione delle carte carburante consegnate ai clienti assegnatari degli autoveicoli;
  - definiscono modalità e termini di gestione delle contestazioni del cliente;
  - disciplinano le modalità di restituzione dei veicoli.

#### **4.3. Gestione delle ispezioni e degli accertamenti**

Devono essere predisposte procedure specifiche che individuano le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte della P.A.

In particolare, dovrà essere:

- conferita procura speciale ai Responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società nell'ambito della ispezione e/o accertamento;
- prevista la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione;
- stabilito quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o informare il Direttore Generale o l'organo amministrativo.

#### **4.4. Gestione delle vendite relative al parco auto usate**

Nell'ambito dell'attività di vendita delle auto usate, devono essere adottate specifiche procedure che:

- individuano le funzioni responsabili delle attività di valutazione del cliente, negoziazione e determinazione del prezzo di vendita;
- prevedono la compilazione di apposite schede di valutazione del cliente e la predisposizione di documenti di determinazione del prezzo di vendita;
- permettano al rivenditore di conoscere, in via preventiva, l'attività svolta dal possibile cliente al fine di individuarne l'eventuale appartenenza alla Pubblica Amministrazione, come definita al precedente capitolo 2.

#### **4.5. Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, donazioni**

Deve essere definita una specifica procedura volta a disciplinare le spese di rappresentanza e gli omaggi, che definisca, in particolare:

- i soggetti titolari esclusivi del potere di decidere le spese di rappresentanza e gli omaggi;
- l'*iter* autorizzativo delle spese di rappresentanza e degli omaggi, prevedendo la separazione delle funzioni fra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e degli omaggi consentiti;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza ed i valori massimi degli omaggi;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e degli omaggi;
- la rilevazione degli omaggi ricevuti.

#### **4.6. Gestione di patrocini e sponsorizzazioni**

Devono essere predisposte specifiche procedure che:

- definiscono i criteri di scelta delle attività legate alla creazione dell'immagine e/o alla diffusione del *brand*;
- individuano chiaramente i soggetti autorizzati alla gestione di tali rapporti con la P.A., nonché relativi compiti, funzioni e poteri;
- circoscrivono la tipologia dei patrocini e delle sponsorizzazioni consentite, nonché i limiti massimi delle spese consentite in tal senso;
- prevedono la separazione delle funzioni incaricate delle attività di ricerca e negoziazione della sponsorizzazione e/o del patrocinio e delle funzioni abilitate ad autorizzare dette operazioni.

#### **4.7. Gestione dei sinistri**

Devono essere predisposte specifiche procedure che:

- individuano chiaramente i soggetti abilitati alla gestione del sinistro in caso di contatto con l'Autorità Giudiziaria e, in generale, con la PA, come definita al precedente capitolo 2, nonché ne regolamentino compiti, funzioni e poteri;
- prevedono la redazione di un *report* periodico relativamente all'attività svolta.

#### **4.8. Principi di riferimento comuni ad altri Processi Sensibili**

Per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- deve essere adottata una specifica procedura che disciplini requisiti e modalità di selezione e conferimento dell'incarico per le iniziative promozionali e/o pubblicitarie ad agenzie pubblicitarie di irreprensibile condotta e fama di integrità nel settore;

- deve essere formalizzata una procedura in materia di selezione, affidamento dell'incarico e gestione del rapporto con le Società fornitrici di lavoro temporaneo, del servizio di formazione del personale, del servizio volto all'ottenimento dei finanziamenti per le iniziative di formazione del personale, avuto riguardo all'integrità, lealtà ed onestà dei Consulenti, della trasparenza ed efficacia del servizio reso e degli oneri di informativa e rendiconto a loro carico;
  - quanto alla formazione delle istanze/ricieste rivolte alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni o contributi di qualsiasi tipo, dovranno essere segregate le attività di raccolta delle informazioni necessarie, predisposizione dell'istanza/riciesta e presentazione alle autorità competenti mediante l'individuazione delle funzioni responsabili di ogni singola fase dell'attività e della funzione deputata ad intrattenere i rapporti diretti con la P.A., cui deve essere conferita idonea procura; dovranno inoltre essere previste forme di controllo di tale attività, ad es. mediante la predisposizione di *report* informativi al Direttore Generale qualora l'importanza della licenza, autorizzazione o contribuzione lo renda opportuno.
- 

## PARTE SPECIALE 2 - Reati societari

### 1. Le fattispecie dei reati societari

(Art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-*ter*.

#### False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

#### Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei Responsabili della revisione.

#### Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

#### Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale;

vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

#### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

## Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2391 primo comma c.c., da parte di amministratori di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di istituti bancari o imprese di assicurazione.

## 2. Regole generali

### 2.1. Principi generali di comportamento

La presente PARTE SPECIALE prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Arval (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

La presente PARTE SPECIALE comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare:

1. l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. E' quindi vietato rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà ovvero omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Arval;
2. l'obbligo di tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli eventuali strumenti finanziari che Arval potrà emettere, necessarie per consentire ai beneficiari di tali strumenti di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
3. l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. E' quindi vietato restituire conferimenti o ripartire utili ai soci, in qualunque forma, al di fuori dei casi previsti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni proprie, procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale e comunque effettuare operazioni societarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi

un danno;

4. l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. E' quindi vietato compiere atti o tenere comportamenti volti a ostacolare il controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione o volti ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
5. l'obbligo di astenersi dal porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni o strumenti finanziari di Società appartenenti al Gruppo, quotate in Borsa o in mercati regolamentati;
6. l'obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

### **3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili.

#### **3.1. Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (in particolare, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)**

I suddetti documenti devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione alla funzione responsabile attraverso un sistema che consente la tracciatura dei passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono la verifica della correttezza delle fatture "passive" e la conformità delle stesse alle pattuizioni incluse nei contratti con i fornitori garantendo l'evidenza e la tracciabilità degli interventi posti in essere dalle funzioni coinvolte nel c.d. "ciclo passivo";
- prevedono la sistematica effettuazione e formalizzazione delle riconciliazioni relative ai conti bancari;
- contemplano un idoneo sistema di monitoraggio dell'uso delle carte di credito aziendali;

- definiscono le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni;
- prevedono la separazione dell'attività di elaborazione dei dati statistici dall'attività di utilizzazione di tali dati nella determinazione del valore dei fondi rischi (es. fondo rischi per assicurazioni, fondo spese future per manutenzioni, ecc.) nonché l'obbligo di effettuare riscontri dei medesimi dati con le funzioni operative, anche con metodo a campione;
- prevedono la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e del parere sulla stessa della Società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione del bilancio;
- prevedono almeno una riunione tra la Società di revisione, il Collegio Sindacale ed il CO prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- stabiliscono l'obbligo di comunicazione sistematica al CO di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione o sue collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio; le valutazioni in ordine alla scelta della Società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica della relativa proposta);
- predispongono un programma di formazione di base rivolto a tutti i Responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- istituiscono meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche alla capogruppo e dirette al mercato vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso.

### **3.2. Predisposizione dei prospetti informativi**

La redazione di eventuali prospetti informativi dovrà essere effettuata in coerenza con le procedure adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e con le informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate. Le informazioni previsionali devono essere condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, il management e i Dipendenti coinvolti nella predisposizione dei prospetti informativi devono ricevere adeguata formazione sulle norme in materia del reato di falso in prospetto e sulle tecniche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti.

### **3.3. Gestione dei rapporti con la Società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione a terzi, da parte di quest'ultima, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Arval**

Nei rapporti tra Arval e la Società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- deve essere rispettata la procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della Società di revisione contabile;
- gli incarichi aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alle Società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della Società di revisione, solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla Società di revisione devono essere forniti, con spirito collaborativo e con la massima completezza.

### **3.4. Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive)**

Relativamente alla gestione delle informazioni aziendali "riservate" e "rilevanti" (*price sensitive*), Arval recepirà eventuali procedure specifiche che disciplinino le modalità di gestione, di coordinamento e di comunicazione verso l'esterno di tali informazioni.

### **3.5. Operazioni relative al capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Arval, nonché la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

### **3.6. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.**

Con riferimento alle eventuali future attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni a tali autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali e ai principi di riferimento illustrati nel Modello, debitamente integrato ed aggiornato in ragione di tali specifici profili.

---

## PARTE SPECIALE 3 - Reati contro la Fede Pubblica

### 1. Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica

(Art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-*bis*.

#### Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Questo reato si realizza tramite:

- la formazione integrale di monete che, mediante imitazione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione);
- la modificazione della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l'apparenza di un valore nominale superiore (alterazione);
- l'introduzione nel territorio dello Stato di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione;
- la messa in circolazione, l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

#### Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura:

- in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera;
- nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato;
- in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

#### Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

#### Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

#### Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti.

#### Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico

#### credito o di valori bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

#### Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

#### Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

---

## **PARTE SPECIALE 4 - Reati finanziari**

### **1. Le fattispecie dei reati finanziari**

(Art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati finanziari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-*sexies*.

#### Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Il reato consiste nell'utilizzo di informazioni privilegiate, attraverso il compimento, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari, la raccomandazione o induzione di altri al compimento di dette operazioni, la comunicazione di informazioni ad altri esorbitando dai propri compiti professionali. Gli autori di reato sono coloro che posseggono le informazioni privilegiate in quanto appartenenti all'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, o a motivo dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio.

#### Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Il reato consiste nella diffusione, da parte di chiunque, di notizie false, nonché nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

---

## **PARTE SPECIALE 5 - Reati aventi finalità di terrorismo o**

## eversione dell'ordine democratico

### 1. Le fattispecie dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

(Art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico contemplati dall'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/01, vale a dire *TUTTI I DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO* previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché di quelli commessi in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare si tratta di:

- a) promozione, costituzione, organizzazione o il finanziamento di organizzazioni terroristiche o eversive dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- b) arruolamento di persone per il compimento di atti di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero o un organismo internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- c) l'addestramento o l'elargizione di informazioni per preparare o utilizzare armi, ordigni o sostanze pericolose, nonché di ogni altra tecnica per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche contro uno Stato estero o un organismo internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- d) l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 280 c.p.);
- e) il compimento di atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (art. 280-*bis* c.p.);
- f) il sequestro di una persona, per finalità di terrorismo (art. 289-*bis* c.p.);
- g) l'istigazione pubblica alla commissione di uno o più reati (art. 414 c.p.)
- h) il compimento di un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati indicati nell'allegato alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (sequestro di aeromobili, atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, tutela del materiale nucleare, illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, attentati terroristici perpetrati con esplosivo);
- i) atti diretti a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, con la finalità di intimidire una popolazione ovvero obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa;
- j) la partecipazione, in qualità di complice, al compimento di uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);
- k) l'organizzazione o la direzione di altre persone, al fine di commettere uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c);
- l) la partecipazione intenzionale al compimento di uno o più reati di concerto con

un gruppo di persone che agiscono con finalità comune, qualora il contributo sia prestato per facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, entrambe dirette alla commissione di uno o più reati indicati *sub* lettera b) e c) e con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato rilevante ai sensi della Convenzione.

## 2. Regole generali

### 2.1. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i *Partner* sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con le associazioni da promuovere e/o finanziare sulla base di criteri di correttezza e trasparenza.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- a. erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni fiancheggiatrici di ideologie terroristiche e/o in favore di organizzazioni terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;
- b. erogare contributi, vantaggi o altre utilità, in modo diretto o indiretto, in favore di associazioni operanti in Paesi notoriamente fiancheggiatori di associazioni e/o organizzazioni e/o ideologie terroristiche, nonché in favore di loro rappresentanti;
- c. mettere a disposizione fondi o risorse economiche, anche indirettamente, tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche;
- d. mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

### 3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del Modello, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per il solo Processo Sensibile individuato nell'ambito dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

#### 3.1. Gestione della promozione e del finanziamento di associazioni senza scopo di lucro

Devono essere predisposte specifiche procedure che:

- Disciplinino i criteri di scelta e le modalità di esame e di selezione delle associazioni da promuovere e/o finanziare tenendo conto dell'oggetto sociale, dell'attività svolta e del territorio in cui l'associazione opera;
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e prevedano la sottoposizione preventiva alla funzione Affari Legali dello statuto dell'associazione prescelta;
- prevedano i limiti massimi delle spese di promozione e sponsorizzazione;
- stabiliscano l'obbligo di relazionare periodicamente il vertice aziendale attraverso *report* aventi ad oggetto l'attività svolta.

---

## PARTE SPECIALE 6 - Reati contro la personalità individuale, contro la vita e contro l'incolumità individuale

### 1. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale

(Art. 25-*quater*. 1 e 25-*quinqües*) del D. Lgs. 231/01)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01, all'art. 25-*quater*.1 e 25-*quinqües*.

#### Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Questo reato si realizza tramite l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero mediante la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

#### Prostituzione minorile (art. 600-*bis* comma 1 c.p.)

Questo reato ha ad oggetto l'induzione, il favoreggiamento, nonché lo sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

### Prostituzione minorile (art. 600-bis comma 2 c.p.)

Si riferisce alla condotta criminosa di chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

### Pornografia minorile (art. 600-ter comma 1 e 2 c.p.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

Alla medesima pena soggiace chi fa commercio di detto materiale pornografico.

### Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi si ha nel caso in cui un soggetto si procura ovvero dispone, in modo consapevole, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di persone minori degli anni diciotto.

### Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nell'organizzazione ovvero nella propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

### Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La commette chi, al fine di tenere in schiavitù una persona (art. 600 c.p.), ne induce l'ingresso, il soggiorno o l'uscita o il trasferimento all'interno del territorio dello Stato.

### Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Questo reato si perfeziona con la "alienazione" di una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, nonché con l'impossessarsi o l'acquistare una persona che si trova nella predetta condizione.

### Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Tale reato si perfeziona nella condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione e simili) o provoca lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

---

## PARTE SPECIALE 7 - Reati transnazionali

### 1. Le fattispecie dei reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati transnazionali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, per effetto dell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. Ai fini della suddetta legge si considera reato transnazionale il

reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 10 della L.146/06.

#### **Associazione per delinquere ( art. 416 c.p. )**

Questo reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti.

#### **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)**

Un'associazione può essere considerata di tipo mafioso qualora coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Tale condotta criminosa consiste nell'azione, offensiva o suasiva (violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità), diretta ad indurre taluno nelle falsità in un procedimento penale.

#### **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano posti in essere uno o più atti diretti ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità (anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto).

#### **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Tale fattispecie si realizza nel compimento di atti o fatti diretti ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si differenzia dal riciclaggio perchè la finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, è perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23.01.1973 n. 43)**

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-*bis* (introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri di contrabbando in quantità superiore a kg. 10).

E' punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)**

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). E' punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.07.1998, n. 286)**

Tale condotta criminosa consiste nel compimento di uno o più atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri o a favorire la loro permanenza illegale nel territorio italiano.

## **2. Regole generali**

### **2.1. Principi generali di comportamento**

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i *Partner* sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei reati transnazionali;
- all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo;
- a comunicare immediatamente al CO qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE

SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- a. omettere di acquisire informazioni circa le potenziali controparti (persone fisiche e/o giuridiche), in sede di negoziazione del contratto e/o comunque prima di addivenire alla sua conclusione;
- b. concludere qualsivoglia transazione con controparti i cui nominativi sono stati inseriti nelle c.d. "black list" create da Arval al fine di individuare i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) con i quali la Società non intende intrattenere alcun tipo di rapporto;
- c. fornire qualsivoglia dato e/o informazioni all'esterno, senza il preventivo vaglio e la preventiva autorizzazione da parte dell'unità organizzativa che ha prodotto il dato o gestito l'informazione;
- d. ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;
- e. offrire denaro o altra utilità a qualsivoglia autorità giudiziaria e, più in generale, non relazionarsi con le suddette Autorità senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile della propria area;
- f. avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di personale clandestino;
- g. omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati transnazionali.

### **3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del Modello adottato dalla Società, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili.

#### **3.1. Gestione delle vendite, anche on.line, relative al parco auto usate e/o incidentate**

Le procedure aziendale prevedono che, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, sia identificata l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta e sia verificato che le condizioni di scambio applicate corrispondono a logiche di mercato

#### **3.2. Manutenzione delle auto noleggiate**

Con riferimento alla manutenzione delle auto noleggiate e nell'ambito della lotta all'introduzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza potenzialmente illecita, deve essere possibile identificare l'origine di qualsivoglia pezzo di ricambio.

In ogni caso, Arval si impegna a rifiutare l'acquisto di ricambi non originali e/o aventi prezzo inferiore al valore di mercato e/o comunque di dubbia provenienza.

### 3.3. Monitoraggio delle operazioni sospette

Devono essere predisposte specifiche procedure che:

- impongano il costante monitoraggio di tutte le operazioni c.d. sospette, di cui i destinatari del presente Modello e/o la Società in generale abbiano cognizione nell'esercizio della propria attività;
- prevedano la creazione di un archivio informatico, contenente i nominativi di persone, società ed organizzazioni sottoposte a specifiche misure restrittive nell'ambito della lotta internazionale alla criminalità organizzata, nonché l'aggiornamento dello stesso sulla base delle liste emanate a livello nazionale e/o internazionale;
- stabiliscano l'obbligo di relazionare periodicamente il vertice aziendale attraverso *report* aventi ad oggetto le segnalazioni e/o i controlli svolti in merito alle suddette operazioni sospette.

### 3.4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere

Arval si impegna, inoltre, a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

---

## PARTE SPECIALE 8 - Reati per violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

### 1. Le fattispecie dei reati.

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 *septies* D.lgs. 231/2001 e cioè l'"Omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime *"commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*.

#### Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nel cagionare, per colpa (negligenza), una lesione personale grave (che cioè comporta incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o indebolisce permanentemente un organo) o gravissima (che cioè comporta una malattia insanabile, la perdita di un organo o lo sfregio permanente del viso).

La responsabilità dell'Ente è implicata quando il reato deriva dalla violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale condotta criminosa consiste nel cagionare, per colpa (negligenza), la morte di una persona.

La responsabilità dell'Ente è implicata quando il reato deriva dalla violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutele della salute e della sicurezza sul lavoro.

## 2. Regole generali

### 2.1. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i *Partner* sono tenuti a:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adottare un ruolo attivo nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro segnalando eventuali variazioni di rischio;
- adottare comportamenti responsabili in merito ai rischi propri del luogo di lavoro;
- assicurare la propria disponibilità per l'espletamento dei controlli periodici, ivi comprese le visite mediche aziendali.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- septies del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- a. aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- b. tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- c. sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- d. sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;

- e. mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di Arval e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di Arval.

### 3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali

#### 3.1. Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSL)

Premesso che Arval presenta un basso grado di rischio relativamente alla sicurezza per i propri addetti (allo stato il rischio più significativo è legato all'uso di apparecchiature munite di videoterminali), l'applicazione della normativa di cui al d.lgs. 81/2008 deve comunque essere portata avanti in modo puntuale, prestando la massima attenzione all'attuazione dei dettami legislativi la cui inosservanza potrebbe generare pericoli per la sicurezza e sanzioni nei confronti dell'azienda o di chi la rappresenta.

A tal proposito è stato previsto che il SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di Arval risponda sostanzialmente alle linee guida elaborate da Uni-Inail, tenuto conto delle specifiche caratteristiche aziendali (dimensioni, tipologia di attività, organizzazione delle unità produttive).

Sinteticamente -e rinviando alle procedure aziendali per i necessari dettagli - gli elementi fondamentali del Sistema sono:

- RSPD: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ASPP: gli Addetti alla sicurezza, presenti nelle diverse filiali;
- RLS: i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- MEDICI COMPETENTI: nominati in ogni unità produttiva;
- SQUADRE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO: in ogni unità operativa;
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: per ogni stabilimento sono evidenziati tutti i rischi potenziali presenti nell'ambiente di lavoro, con le misure preventive adottate per ridurli e/o eliminarli. Tutti i DVR sono realizzati con la partecipazione, per quanto di propria spettanza, del RSPD, dei RLS e dei Medici competenti.

Presso la sede legale deve essere archiviata la documentazione di tutte le unità produttive, che è necessario ed obbligatorio conservare.

Allo scopo di permettere a tutti gli addetti Arval una più facile ed immediata consultazione dei documenti relativi alla sicurezza, quelli di maggior rilevanza devono essere disponibili nella Intranet Aziendale.

Come previsto dalla legge, ogni anno deve essere effettuata la "riunione periodica" cui partecipano il Datore di lavoro (o un suo rappresentante), il RSPP, i RLS ed il Coordinatore dei medici competenti allo scopo di revisionare il DVR, verificare il programma di informazione e formazione dei lavoratori, lo stato di attuazione della sorveglianza sanitaria, etc..

- **FORMAZIONE DEI LAVORATORI:** all'atto dell'assunzione, cui si aggiungono le comunicazioni inviate dal RSPP e corsi in materia di salute e sicurezza;
- **FORMAZIONE ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** formazione specifica. Per le squadre antincendio è prevista anche una prova pratica sull'utilizzo degli estintori.
- **PROVA PRATICA DI EVACUAZIONE A SEGUITO DI ALLARME INCENDIO:** nelle unità operative più numerose e complesse da un punto di vista logistico.
- **LUOGHI DI LAVORO:** verificati e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalle normative vigenti.
- **ATTREZZATURE DI LAVORO:** da fornitori che ne attestano la conformità ai requisiti legali di sicurezza.  
Allo stato il rischio più significativo è legato all'uso di apparecchiature munite di videoterminali, per cui deve essere assicurato che tutte le postazioni siano ergonomicamente corrette. Pausa almeno pari a quelle previste dalla legge per i lavoratori che utilizzano videoterminali in modo continuativo.
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA:** In caso di affidamento di lavori in appalto da eseguirsi presso gli stabilimenti dell'azienda.
- **VERIFICHE E MIGLIORAMENTI:** controllo continuo e aggiornamento con partecipazione attiva di tutti coloro che lavorano in azienda.

### **3.2. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati di lesioni gravi e omicidio colposo a danno dei lavoratori in genere**

Il sistema delle deleghe e delle procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ed "effettività".

In particolare:

- i responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;

- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate;
  - l'assegnazione dei lavoratori a compiti o mansioni diversi dalle abituali deve essere disposto solo dai responsabili con specifica delega.
- 

## **PARTE SPECIALE 9 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

### **1. Le fattispecie dei reati.**

La presente PARTE SPECIALE si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 *octies* D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate:

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette ricettazione chi, fuori dai casi del concorso nel reato presupposto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, ma non necessariamente, da un furto) al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

#### **Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)**

Tale fattispecie si realizza nel compimento di atti o fatti diretti ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si differenzia dal riciclaggio perchè la finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, è perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

### **2. Regole generali**

#### **2.1. Principi generali di comportamento**

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i *Partner* sono tenuti a:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste in relazione al rischio di commissione dei della presente parte speciale;
- a comunicare immediatamente al CO qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza.

Conseguentemente è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

Più in particolare è fatto divieto di:

- omettere di acquisire informazioni circa le potenziali controparti (persone fisiche e/o giuridiche), in sede di negoziazione del contratto e/o comunque prima di addivenire alla sua conclusione;
- concludere qualsivoglia transazione con controparti della cui onestà vi sia motivo di dubitare;
- ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;
- avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di soggetti clandestini o non identificabili ;

### **3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella PARTE GENERALE del Modello adottato dalla Società, i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche qui di seguito descritti per i singoli Processi Sensibili.

#### **3.1. Gestione delle vendite e degli acquisti, anche on-line, relative al parco auto usate e/o incidentate**

Le procedure aziendale prevedono che, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, sia identificata l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta e sia verificato che le condizioni di scambio applicate corrispondono a logiche di mercato

#### **3.2. Manutenzione delle auto noleggiate**

Con riferimento alla manutenzione delle auto noleggiate e nell'ambito della lotta all'introduzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza potenzialmente illecita, deve essere possibile identificare l'origine di qualsivoglia pezzo di ricambio. In ogni caso, Arval si impegna a rifiutare l'acquisto di ricambi non originali e/o aventi prezzo inferiore al valore di mercato e/o comunque di dubbia provenienza.

#### **3.3. Monitoraggio delle operazioni sospette**

Devono essere predisposte specifiche procedure per il costante monitoraggio delle operazione c.d. sospette, di cui i destinatari del presente Modello e/o la Società in generale abbiano cognizione nell'esercizio della propria attività.

Viene nominato il Responsabile Operazioni Sospette, incaricato della comunicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni sospette all'organo amministrativo e al CO, il quale deve anche relazionare periodicamente al vertice aziendale sulle segnalazioni ricevute e i controlli svolti nel periodo di tempo.

---

## PARTE SPECIALE 10 - Reati Informatici

### 1. Le fattispecie dei reati informatici.

#### Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Commette il reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Oggetto di tutela è il c.d. "domicilio informatico" di pertinenza di un soggetto fisico o giuridico.

#### Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Commette il reato chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce, interrompe o rivela al pubblico comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

#### Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Commette il reato chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico .

#### Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* -c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635-*quater*)

Commette i reati de quo chiunque danneggia (distrugge, deteriora, cancella, altera) informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero danneggia (distrugge, rende in tutto o in parte inservibili o ostacola

gravemente il funzionamento di) sistemi informatici o telematici altrui.

**Fatti diretti al danneggiamento e/o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità (artt. 635-ter e 635 quinquies c.p.)**

Commisce i reati de quo chiunque danneggia (distrugge, cancella, ecc.) informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici di pertinenza dello Stato o comunque di pubblica utilità ovvero anche solo commisce fatti diretti al loro danneggiamento.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.c.)**

Commisce il reato chiunque abusivamente detiene o diffonde codici, parole chiave o altri mezzi (passwords, user names ecc.) idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto ovvero fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Commisce il reato chiunque detiene, diffonde, o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (virus, spywares ecc) allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema, il suo funzionamento, i dati o i programmi in esso contenuti.

**Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

Punisce i reati di falso realizzati su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Trattasi di reato "proprio" dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firme elettroniche talchè Arval potrebbe esservi coinvolta solo a titolo di concorso.

## 2. Regole generali

### 2.1 Principi generali di comportamento

La presente PARTE SPECIALE comporta l'obbligo a carico dei destinatari di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati.

Conseguentemente è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001 nonché violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente PARTE SPECIALE.

E' perciò vietato, tra l'altro:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi di terzi;
- danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;
- modificare le configurazioni dei software ed hardware aziendali qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dei sistemi o per necessità aziendali;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale.

### **3. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali**

#### **3.1 gestione di accessi, account e profili**

- la designazione delle credenziali di autorizzazione (username,

password, smart card ecc.) deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento;

- l'amministratore del sistema conserva e, in base a strette procedure, può accedere, all'elenco delle abilitazioni concesse;
- il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati;
- l'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico di Arval o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno;
- è vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc, da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;
- le credenziali di autorizzazione devono essere mantenute segrete;
- è fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti;
- ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente.

### **3.2 gestione delle reti di comunicazioni**

- deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;
- deve essere vietata la connessione a siti web contrari all'etica aziendale;
- l'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi può avvenire solo ove consti il consenso espresso o tacito dei proprietari;
- l'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione, programmi non sicuri o illeciti, dati aziendali non autorizzati.
- deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri.

### 5.3 gestione dei sistemi hardware

- il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi;
- la manutenzione del sistema hardware è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi;
- tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati;
- gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computers di pertinenza, non lasciarli incustoditi;
- è fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati;
- le postazioni informatiche non singolarmente assegnate devono essere dotate di particolari dispositivi di sicurezza e il loro utilizzo strettamente regolamentato;
- i supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo devono essere messi in sicurezza.

### 5.4 gestione dei sistemi software

- è fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società;
- è vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti;
- l'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei softwares forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati;
- il downloading deve essere strettamente regolamentato;
- ogni singolo utente è responsabile dei dati che gestisce;
- policy di backup giornaliere e periodiche.

### 5.5 gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT

- i dispositivi telematici sono collocati in aree dedicate, protetti da armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato;
- non è consentito l'accesso alle aree riservate alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione;
- la sicurezza fisica è curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.